

Contratti conclusi dal consorzio in nome proprio - Regime di imputazione delle conseguenti obbligazioni - Cass. n. 16052/2020

Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - responsabilità verso terzi - Contratti conclusi dal consorzio in nome proprio - Regime di imputazione delle conseguenti obbligazioni - Estensione di tale regime alle ipotesi di fatti illeciti compiuti da un consorziato - Rilevanza nei rapporti interni. Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - responsabilità verso terzi - obbligazioni dei consorziati - In genere.

Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal consorzio, sebbene tale regime operi solo nei rapporti interni fra consorzio e consorziati.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16052 del 28/07/2020 (Rv. 658678 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2615_1](#)

corte

cassazione

16052

2020